



Ufficio provinciale di Torino
Settore Gestione Banche Dati

Torino, 05 maggio 2006

Prot. n° 11115/06

Allegati file

Rif. nota del -

Prot. n° -

All' Ordine degli Ingegneri Via Giolitti, 1	<u>TORINO</u>
All' Ordine degli Architetti Via Giolitti, 1	<u>TORINO</u>
All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Via Peyron, 13	<u>TORINO</u>
All' Ordine Dottori Commercialisti di Ivrea, Pinerolo, Torino Via Carlo Alberto, 59	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Geometri Via Cernaia, 18	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali Via Giannone, 10	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Corso Vinzaglio, 12 bis	<u>TORINO</u>
Al Collegio dei Periti Agrari di Torino e Valle d'Aosta Via Massena, 13/b	<u>TORINO</u>
Al Collegio Provinciale Agrotecnici Via Costigliole, 13	<u>TORINO</u>
e, p.c. alla Direzione Regionale del Piemonte Via Confienza, 10	<u>TORINO</u>

Oggetto: Accatastamento di fabbricati urbani – Nuovi termini per la presentazione degli atti – Circolare n. 3/2006 dell'11/04/2006 – Precisazioni.

Facendo seguito alla nota prot. n. 9692 del 14.04.2004, relativa all'oggetto, è opportuno fornire alcune precisazioni, peraltro già evidenziate nella Circolare 3/2006.

Presentazione del tipo mappale.

Innanzitutto si evidenzia che la riforma della disciplina in materia di termini di presentazione delle denunce Docfa **non coinvolge il termine di sei mesi**, previsto dall'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per la presentazione della dichiarazione riguardante il cambiamento nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione (tipo mappale).

Sembra opportuno evidenziare, tuttavia, come tale termine venga, di fatto, assorbito dalla nuova tempistica introdotta dalla nuova normativa. In effetti, l'aggiornamento della mappa, prodotto ai fini della suddetta dichiarazione, essendo propedeutico agli adempimenti previsti dall'art. 28 del R.D.L. 652/39, va necessariamente richiesto in tempo utile per consentire la presentazione della dichiarazione al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 28 medesimo, quindi entro il nuovo e più ristretto termine di trenta giorni, decorrente, come accennato, dal momento in cui i fabbricati sono divenuti "...abitabili o servibili all'uso cui sono destinati...".

Ciò implica che il professionista debba opportunamente anticipare, per quanto possibile, la presentazione del tipo mappale, tenuto anche conto dei tempi tecnici di approvazione dello stesso. Si ricorda, in proposito, che l'elaborato può essere predisposto e presentato in catasto con ampio anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita, in pianta, la sagoma dell'edificio e il perimetro costituente il lotto edificato.

Modalità di indicazione della data dell'evento che comporta l'obbligo di presentazione di una dichiarazione Docfa

La nuova formulazione dell'art. 28 del R.D.L. 652/39, come chiarito, prevede per la presentazione della dichiarazione Docfa il termine di trenta giorni decorrente dalla data **(giorno, mese e anno)** dell'evento cui la norma riconnette l'obbligo della dichiarazione stessa.

Gli attuali modelli utilizzati per la dichiarazione Docfa (nel mod. D1) prevedono l'indicazione della data nella forma gg/mm/anno solo per le variazioni, mentre per il nuovo accatastamento tale data non è richiesta. L'informazione sull'anno di costruzione e di ristrutturazione, per le nuove costruzioni, è prevista nei modelli 1N parte prima e parte seconda e 2N parte prima e parte seconda.

Nelle more dell'adeguamento della procedura Docfa, necessario per prevedere un campo specifico nel modello D1 (al pari di quanto è già oggi previsto per le variazioni), la data, da cui far decorrere il nuovo termine di trenta giorni per la presentazione della dichiarazione, dovrà essere esposta nel quadro D - "Note relative al documento e relazione tecnica".

L'indicazione della data è da considerarsi obbligatoria; l'eventuale omissione, pertanto, sarà rilevata al momento della ricezione della domanda in sede di esecuzione dei controlli preliminari di natura formale e legittimerà la restituzione del modello all'utente, per la necessaria integrazione.

Pertanto, a **decorrere dal 15 maggio p.v.**, l'Ufficio non accetterà eventuali dichiarazioni che non riporteranno correttamente, come sopra indicato, l'indicazione del riferimento temporale cui far decorrere il relativo termine di presentazione e non saranno altresì ammesse correzioni apportate manualmente sui documenti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Giovanni G. GALLETTO